



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA – ART. 10 L.R. n. 3/2010

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di luglio alle ore 10,00 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco – Sindaco	X	
2	ALLIANO Giovanni – Assessore	X	
3	BOTTARO Luigi – Assessore		X
	Totale	2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Atteso che sono pervenute al protocollo del Comune n. 3 domande (depositate ali atti del Comune) di assegnazione, di riserva, dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, in via Brionte n. 18, interno 4, di proprietà comunale e in gestione, in virtù di apposita convenzione, dall'A.T.C. di Alessandria, attualmente disponibile;

Vista la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 art. 10 che autorizza i comuni ad assegnare "su riserva", ossia fuori dal bando, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo;

Dato atto che ai sensi del su richiamato art. 10 della L.R. 3/2010, per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva:

- devono comunque sussistere i requisiti prescritti all'articolo 3 (comma 2) (allegato "A").
- nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza (co. 3)
- la Commissione di cui all'articolo 7, previa verifica dei comuni interessati, accerta i requisiti (co. 4).
- in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purché nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine (co.5) .
- in caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune può utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamità stessa, non possono risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1 (co. 6).

Visto Il Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'art.2 comma 5, della legge Regione Piemonte n. 3/2010, ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12R, ed in particolare l'art. 6, ai sensi del quale sono considerati situazioni di emergenza, quelle dei nuclei familiari che:

- 1) *sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;*
- 2) *devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;*
- 3) *abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più occupanti;*
- 4) *si trovano nelle condizione di profughi o rifugiati;*
- 5) *risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra natura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.*

Dato atto che il provvedimento comunale di richiesta del parere per l'assegnazione dell'alloggio, previsto dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 3/2010, deve contenere esplicita indicazione della situazione di emergenza abitativa in cui versa il nucleo, con riferimento a quelle indicate al comma 1.

Esaminate le domande pervenute e le relative fattispecie di emergenza in essa indicate;

Ritenuta particolarmente emergente la situazione in cui versa la Sig. ra B. F. residente a Cassano Spinola, in quanto assoggettata a procedura di sfratto, attualmente in corso, di cui al verbale di rilascio dell'immobile del tribunale di Alessandria – Ufficio Unico Esecuzioni, del 23.giugno 2015, in esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 3.03.2015, notificata in forma esecutiva il 23.04.2015;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1. Quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di provvedere all'assegnazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3/2010, dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, in via Brionte n. 18, interno 4, di proprietà comunale e in gestione, in virtù di apposita convenzione, dall'A.T.C. di Alessandria, attualmente disponibile, in favore della Sig.ra F.B. , indicata con la sola sigla, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, nata a Mezzajuso (PA) il 28.06.1950 e residente a Cassano Spinola, il cui nucleo familiare è composto da n. 2 persone;
- 1) Di dare atto che alla verifica del possesso dei richiesti requisiti provvede la Commissione di cui all'art. 11 della succitata L.R. 46/1995
- 2) In caso di mancato possesso dei requisiti viene disposta l'assegnazione temporanea per un periodo massimo di due anni;
- 3) Di dichiarare ad unanimità di voti resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 data la particolare emergenza abitativa.

ALLEGATO “A”
Alla DGC n. 39 del
18.07.2015

LR n. 3/2010

Art. 3

(Requisiti per l'assegnazione)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

- a)** essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;
- b)** non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- c)** non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:
 - 1)** 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
 - 2)** 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
 - 3)** 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
 - 4)** 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
- d)** non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e)** non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f)** non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g)** non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h)** non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i)** essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Marco Traverso

L'Assessore
F.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 124 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23 LUG. 2015 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 23 LUG. 2015

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì 23 LUG. 2015

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì _____

Il Segretario Comunale